

Assemblea straordinaria del 19 giugno 2005
per modifiche statutarie

Verbale di Assemblea Straordinaria della
«Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo»
con sede in Cuneo (CN)
Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque
Il giorno diciannove del mese di giugno
19 giugno 2005

Alle ore dieci e minuti venticinque

In Cuneo, nella sede della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo, Via Cacciatori delle Alpi n. 9

Innanzitutto a me Dottor Aldo Saroldi, Notaio in Cuneo, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, senza assistenza dei testi, per espressa
rinuncia del comparente che ha i requisiti di legge ed il mio consenso

è presente il signor

COMBA Rinaldo, nato in Villafalletto (CN) il 31 gennaio 1944, residente in Torino,
Via degli Artisti n. 28, docente universitario, il quale dichiara di agire al presente nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, legale rappresentante, della «SOCIETÀ PER
GLI STUDI STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CU-
NEO», con sede in Cuneo (CN), Via Cacciatori delle Alpi n. 9, Ente dotato di personalità
giuridica di diritto privato, in forza di riconoscimento della Regione Piemonte con delibera di
Giunta n. 297 in data 9 novembre 1998, ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del-
la Regione Piemonte al n. 12

(Codice Fiscale: 96005980048)

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi
chiede di far constare mediante pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria dei
soci della società sopra indicata indetta in questo luogo e giorno in prima convocazione per
le ore 6,00 ed in seconda convocazione per le ore 10,15 per deliberare sull'ordine del giorno
di cui in appresso

Al che aderendo io Notaio
DO ATTO DI QUANTO SEGUE

PRESIDENZA: Assume la Presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli
intervenuti, il comparente il quale

CONSTATA E FA CONSTARE

CONVOCAZIONE: l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art.13
dello statuto con avviso inviato ai soci il 4 giugno 2005 integrato con avviso in data 8 suc-
cessivo e che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e nessuno dei presenti ec-
cepisce in merito.

PRESENZE: sono presenti in sala n. 35 (trentacinque) soci su n. 747 (settecentoquarantasette) iscritti a Libro Soci di cui n. 464 (quattrocentosessantaquattro) aventi diritto di voto, come da Lista di Presenza fatta redigere dal Presidente e che, previo appello nominale, viene al presente allegata di lettera «A» senza lettura per dispensa del comparente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: sono presenti, oltre al Presidente sopra identificato, i signori Griseri Giuseppe, Vice Presidente, Fea Giorgio, Forzinetti Emanuele, Gullino Giuseppe, Panero Francesco, Maero Felice Paolo, Vertamy Fernanda, Comino Giancarlo, Crosetti Alessandro, Coccoluto Giovanni, Olivero Roberto, assente giustificato il signor De Angelis Almerino.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: sono presenti i signori Stoppini Giovanni, Presidente, e Sarà Giuseppe, assente giustificato Quaranta Michele.

ACCETTAZIONE: tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e pronti alla loro discussione.

COSTITUZIONE: Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione e può validamente deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1 - Proposte di modifiche statutarie per adeguamento al Codice Urbani, nonché (per la parte integrata con successivo avviso) di modifica degli articoli 2 (ampliamento oggetto sociale), 13 (voto), 24 (cessazione soci).

OMISSIS

Passando alla trattazione del primo e solo punto all'Ordine del Giorno di competenza dell'Assemblea Straordinaria, il Presidente informa l'assemblea che il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha reso opportuno il riesame dello statuto sociale al fine di un suo adeguamento alla nuova normativa.

La rilettura ha evidenziato l'opportunità:

– di modificare l'art. 1 aggiornandolo con il richiamo al nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cosiddetto Codice Urbani);

– di ampliare la formulazione dell'art. 2 particolareggiando le attività che la società si propone di svolgere per il conseguimento dei propri fini e cioè attività di ricerca scientifica, di catalogazione dei beni culturali e ambientali sul territorio, la promozione di corsi, seminari, gruppi di studio, la formazione di guide turistiche, la realizzazione di audiovisivi, opuscoli, gite scolastiche, concorsi, conferenze e mostre, la promozione di attività editoriale, la collaborazione con Associazioni, Istituti e Università, l'incremento del patrimonio documentario della società;

– di meglio formulare l'art. 13 in materia di diritto di voto e di quorum prevedendo esplicitamente che hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale e che le decisioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, fatta salva la maggioranza speciale nelle ipotesi previste dagli articoli 22 e 23;

– di modificare l'art. 24 prevedendo quali cause di cessazione dalla qualità di socio, oltre al recesso volontario, la decadenza per morosità e l'esclusione per inosservanza dello statuto o delle delibere sociali o il compimento di comportamenti incompatibili con i fini istituzionali della società o lesivi dei suoi interessi morali e/o materiali.

Quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura all'Assemblea della nuova formulazione proposta degli articoli sopra richiamati che recita:

«ART. 1 - È costituita, con sede in Cuneo, una Associazione culturale denominata «Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo».

La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare il patrimonio culturale così come individuato dall'art. 2 del D.Lgs n. 42

del 22 gennaio 2004; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l’allestimento di pubblicazioni, esposizioni, iniziative museali incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

ART. 2 - Per conseguire i propri fini, la società, anche in coerenza con i principi e le finalità individuati dal D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si propone di:

- svolgere, favorire e coordinare attività di ricerca scientifica nell’ambito degli studi storici, archeologici, artistici ed etnografici, realizzata individualmente o attraverso gruppi, convegni e incontri di studio, e per quanto possibile programmata secondo precisi progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri;

- svolgere attività di catalogazione e censimento dei beni culturali ed ambientali esistenti sul territorio, finalizzata alla creazione di banche dati in grado di costituire utili strumenti di orientamento e di indagine per quanti operano nel settore;

- contribuire alla formazione culturale – e in particolare negli specifici campi storico, artistico, etno-antropologico – dei propri membri, del personale docente e direttivo delle Istituzioni scolastiche locali e dei giovani, promuovendo corsi, seminari, gruppi di studio, attività di insegnamento, anche in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e l’elaborazione di progetti specifici che prevedano un’attiva partecipazione dei giovani interessati. A questo scopo potranno essere avanzate precise proposte agli Enti pubblici ed alle Istituzioni scolastiche in modo da favorire la programmazione di iniziative sul territorio, attraverso specifiche convenzioni secondo le modalità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione;

- contribuire, anche attraverso specifiche convenzioni con i rispettivi ordini professionali e associazioni di categoria, alla formazione culturale e professionale di guide turistiche, accompagnatori, animatori e di quanti negli uffici pubblici, o esercitando la libera professione, si occupano di architettura del paesaggio e dell’ambiente e della loro valorizzazione;

- stimolare l’interesse dei giovani alla storia e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Piemonte attraverso la realizzazione di audiovisivi, opuscoli, gite scolastiche, concorsi e forme di adesione simbolica alla vita culturale della società;

- svolgere attività di elaborazione e promozione culturale documentata e fruibile, attraverso l’organizzazione di conferenze, mostre, manifestazioni ed esposizioni di alto valore scientifico, iniziative atte a stimolare il turismo culturale;

- promuovere un’attività editoriale di alto profilo, sia con edizioni critiche di fonti e con volumi che documentino i frutti delle ricerche svolte, sia con pubblicazioni destinate in modo più specifico alla promozione e alla formazione culturale di soci e dei giovani simpatizzanti;

- svolgere una funzione di servizio e di collaborazione per le attività di studio, ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale promosse sia da Associazioni, Istituti, Università ed Enti presenti sul territorio piemontese, sia da altre Università, Enti ed Istituzioni culturali nazionali ed estere;

- incrementare il patrimonio librario, archivistico, etnografico, fotografico ed audiovisivo della società, assicurandone la consultazione e la fruizione pubblica in modo continuativo.

ART. 13 - L’Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo una volta almeno all’anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il bilancio e per ogni altra evenienza indicata all’ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera al domicilio risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale nelle ipotesi previste dai successivi artt. 22 e 23.

Non sono ammesse deleghe.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci. Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

ART. 24 - *Recesso*: i Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata inviata alla presidenza entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Decadenza: I soci morosi nel pagamento della quota annuale sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo.

Esclusione: l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano violato le norme statutarie, non abbiano osservato le deliberazioni sociali legittimamente assunte, si siano resi colpevoli di comportamenti incompatibili con i fini istituzionali o lesivi degli interessi materiali e/o morali della società.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.; quest'ultimo potrà nei successivi 30 giorni ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 11.

La quota sociale è intransmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte e non è rimborsabile».

Prima di aprire la discussione il Presidente ricorda che la delibera per la sua approvazione dovrà ottenere il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ai sensi dell'art. 22 dello statuto, in deroga espressa all'art. 22, 2° comma Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in persona del signor Stoppini Giovanni esprime parere favorevole alle modifiche statutarie proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, sentito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, dopo esauriente discussione procede, su invito del Presidente, alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, che, come attestato dal Presidente medesimo, dà il seguente risultato:

CONTRARI: nessuno.

FAVOREVOLI: tutti.

ASTENUTI: nessuno.

DELIBERA

1) di approvare integralmente le proposte avanzate dal Presidente e pertanto di modificare gli articoli 1, 2, 13 e 24 dello statuto secondo la formulazione da me testé letta all'Assemblea.

Il testo integrale dello statuto aggiornato con le modifiche come sopra deliberate, viene al presente atto allegato di lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale senza lettura per dispensa del comparente.

2) di conferire al Presidente tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per la legale esecuzione della delibera adottata, compresa la relativa iscrizione della presente modifica nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti trenta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente scritto in parte da persona di mia fiducia in tutto da me diretta ed in parte da me su tre fogli di carta di cui lo scritto occupa facciate dieci e quanto di questa e che da me viene letto al comparente che dichiara di approvarlo in tutto e con me si sottoscrive.

In originale sottoscritto in calce ed a margine:

Rinaldo COMBA

Aldo SAROLDI Notaio

L. sigillo

Repertorio n. 118348

Raccolta n. 12300

Allegato al verbale precedente

**Statuto della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici
della Provincia di Cuneo**

ART. 1

È costituita, con sede in Cuneo, una Associazione culturale denominata «Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo».

La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare il patrimonio culturale così come individuato dall'art. 2 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, esposizioni, iniziative museali incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

ART. 2

Per conseguire i propri fini, la società, anche in coerenza con i principi e le finalità individuati dal D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si propone di:

– svolgere, favorire e coordinare attività di ricerca scientifica nell'ambito degli studi storici, archeologici, artistici ed etnografici, realizzata individualmente o attraverso gruppi, convegni e incontri di studio, e per quanto possibile programmata secondo precisi progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri;

– svolgere attività di catalogazione e censimento dei beni culturali ed ambientali esistenti sul territorio, finalizzata alla creazione di banche dati in grado di costituire utili strumenti di orientamento e di indagine per quanti operano nel settore;

– contribuire alla formazione culturale – e in particolare negli specifici campi storico, artistico, etno-antropologico – dei propri membri, del personale docente e direttivo delle Istituzioni scolastiche locali e dei giovani, promuovendo corsi, seminari, gruppi di studio, attività di insegnamento, anche in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e l'elaborazione di progetti specifici che prevedano un'attiva partecipazione dei giovani interessati. A questo scopo potranno essere avanzate precise proposte agli Enti pubblici ed alle Istituzioni scolastiche in modo da favorire la programmazione di iniziative sul territorio, attraverso specifiche convenzioni secondo le modalità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione;

– contribuire, anche attraverso specifiche convenzioni con i rispettivi ordini professionali e associazioni di categoria, alla formazione culturale e professionale di guide turistiche, accompagnatori, animatori e di quanti negli uffici pubblici, o esercitando la libera professione, si occupano di architettura del paesaggio e dell'ambiente e della loro valorizzazione;

- stimolare l'interesse dei giovani alla storia e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Piemonte attraverso la realizzazione di audiovisivi, opuscoli, gite scolastiche, concorsi e forme di adesione simbolica alla vita culturale della società;
- svolgere attività di elaborazione e promozione culturale documentata e fruibile, attraverso l'organizzazione di conferenze, mostre, manifestazioni ed esposizioni di alto valore scientifico, iniziative atte a stimolare il turismo culturale;
- promuovere un'attività editoriale di alto profilo, sia con edizioni critiche di fonti e con volumi che documentino i frutti delle ricerche svolte, sia con pubblicazioni destinate in modo più specifico alla promozione e alla formazione culturale di soci e dei giovani simpatizzanti;
- svolgere una funzione di servizio e di collaborazione per le attività di studio, ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale promosse sia da Associazioni, Istituti, Università ed Enti presenti sul territorio piemontese, sia da altre Università, Enti ed Istituzioni culturali nazionali ed estere;
- incrementare il patrimonio librario, archivistico, etnografico, fotografico ed audiovisivo della società, assicurandone la consultazione e la fruizione pubblica in modo continuativo.

ART. 3

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri di cui sette eletti dai Soci riuniti in Assemblea – liberamente e con voto singolo – e due nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo.

Altri membri, in numero non superiore a sei, possono essere cooptati, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente e con gli stessi poteri, dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare, ove del caso, idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici della Provincia. Il Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale durano un triennio.

ART. 4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore delle Pubblicazioni, il Direttore del Bollettino della Società, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio nomina inoltre il Comitato di Redazione del Bollettino, scegliendone i componenti fra i soci, anche al di fuori del Consiglio stesso; con quest'ultimo criterio può nominare anche l'Archivista, il Bibliotecario, il Responsabile dell'archivio fotografico, il Responsabile del materiale storico-etnografico, i Responsabili organizzativi di singole iniziative.

ART. 5

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore delle Pubblicazioni, può designare di volta in volta, per l'esame di particolari volumi proposti alla Società per la pubblicazione (di cui al successivo articolo 12, paragrafi a, b, c), tre persone di specifica competenza perché relazionino per iscritto al Consiglio, cui spetta al riguardo ogni decisione definitiva.

ART. 6

Il Consiglio può delegare determinati compiti, per singole evenienze e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio.

Tutti i compiti delegati devono essere espletati entro il periodo durante il quale il Consiglio resta in carica.

ART. 7

Il Presidente rappresenta la Società. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Secondo l'indirizzo del Consiglio, ed in accordo con questo, compie tutti gli atti di amministrazione del patrimonio sociale, rappresentato dalle quote di associazione e da quanto, a qualunque titolo, viene acquisito dalla Società. Tutte le somme di spettanza della Società devono essere depositate presso un primario Istituto di Credito in Cuneo e Provincia, precisandosi le modalità dei prelievi e la firma delle eventuali quietanze.

Il Presidente cura, in accordo con il Consiglio, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, contenenti il rendiconto economico e finanziario della società, sottoponendoli all'esame dell'Assemblea annualmente, previo parere dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente determina, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti.

ART. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ove questo sia impedito o, in caso di sue dimissioni, prima dello scadere del triennio di cui all'art. 3.

ART. 9

Il Segretario cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, dei quali redige i verbali, e tiene in consegna l'archivio della Società ed ogni altro oggetto o documento di interesse sociale.

ART. 10

I Revisori dei Conti sono eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti.

ART. 11

Il Collegio dei Proviviri consta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e non rieleggibili se non tre anni dopo aver adempiuto le loro funzioni.

ART. 12

Il Direttore delle Pubblicazioni cura le edizioni sociali, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- a) «Studi monografici»;
- b) «Memorie»;
- c) «Edizioni di Fonti».

Il Direttore del Bollettino della Società, in collaborazione con il Comitato di Redazione e con il Direttore delle Pubblicazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, cura l'edizione del «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo».

ART. 13

L'Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo una volta almeno all'anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il bilancio e per ogni altra evenienza indicata all'ordine del giorno. La convocazione è fatta mediante invio di lettera al domicilio risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale nelle ipotesi previste dai successivi artt. 22 e 23.

Non sono ammesse deleghe.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci. Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci si convoca di norma in Cuneo, ed occorrendo in altri luoghi della Provincia, almeno due volte all'anno in sessione scientifica. L'ordine del giorno viene distribuito a tutti i Soci: ogni Socio può chiedere alla presidenza di presentare comunicazioni.

ART. 15

I Soci si distinguono, esclusivamente in relazione alle modalità di corresponsione della quota, in «ordinari» e «vitalizi».

Oltre alle persone fisiche possono essere iscritti fra i Soci Enti ed Associazioni. Con la domanda di associazione il Socio ordinario si impegna a versare, entro il mese di aprile, la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Sono Soci vitalizi le Persone e gli Enti che versano «una tantum» i rispettivi importi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e devono essere proposti da almeno due altri Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed assumono gli stessi obblighi nei confronti della Società.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

ART. 16

La quota di socio ordinario può essere ridotta, a condizione di reciprocità, con delibera del Consiglio Direttivo per tutti coloro che sono regolarmente Soci di sodalizi affini operanti nella Provincia.

ART. 17

In forza di delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, vengono iscritti all'Albo d'Onore della Società coloro che, in virtù di segnalate benemerienze scientifiche e sociali, abbiano illustrato nel campo degli studi storici, archeologici ed artistici la Provincia di Cuneo ed i territori compresi nella sua tradizione storica.

ART. 18

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società. Possono sottoporre alla presidenza qualunque problema di carattere storico, archeologico ed artistico.

Ai Soci sarà inviato gratuitamente il «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo».

ART. 19

Alle riunioni scientifiche promosse dalla Società possono intervenire, oltre ai Soci e le persone di famiglia, anche altre persone presentate da Soci.

ART. 20

Nella Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sezioni scientifiche che raggruppino fra i Soci gli studiosi di particolari discipline.

Il Consiglio regolerà il modo della loro costituzione e della collaborazione ai fini sociali.

ART. 21

Per la biblioteca, per la raccolta delle collezioni, nonché per la sede, che può essere aperta ai Soci, si potrà provvedere con regolamento speciale, approvato dall'Assemblea.

Norme speciali potranno essere stabilite dal Consiglio per disciplinare le modalità di pubblicazione nel «Bollettino» e nelle altre raccolte sociali.

ART. 22

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 23

La cessazione della Società o la sua fusione con altre dovrà essere deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea all'uopo convocata, in sede straordinaria, stabilendosi, con le stesse modalità, la disciplina della devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

Recesso: i Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata inviata alla presidenza entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Decadenza: I soci morosi nel pagamento della quota annuale sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo.

Esclusione: l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano violato le norme statutarie, non abbiano osservato le deliberazioni sociali leghittimamente assunte, si siano resi colpevoli di comportamenti incompatibili con i fini istituzionali o lesivi degli interessi materiali e/o morali della società.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.; quest'ultimo potrà nei successivi 30 giorni ricorrere al Collegio dei Proviviri di cui al precedente art. 11.

La quota sociale è intrasmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte e non è rimborsabile.

ART. 25

Hanno carattere di necessaria applicazione, anche in contrario a qualsiasi altra previsione statutaria, le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, che qui espressamente si riassumono:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'or-

ganismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa».

ART. 26

Il presente Statuto abroga ogni precedente disposizione.

In originale sottoscritto in calce ed a margine:

Rinaldo COMBA

Aldo SAROLDI Notaio

L. sigillo

Repertorio n. 118348/12300